



renewables

Milano, 4.3.2021
Nr. Rif. 098_21vol

A mezzo PEC

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma (RM)

cress@pec.minambiente.it

p.c.

Spett.le

Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Sezione autorizzazioni ambientali - servizio V.I.A E V.I.N.C.A

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIP: 5059] - *“Comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo, Prov. FG: - Impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e della relative infrastrutture di connessione. Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.*

Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Controdeduzioni alle osservazioni al pubblico ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Egregi Signori, Spettabili Enti,

con la presente, la Società **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** con sede legale in Milano (MI) in Via Roberto Lepetit, n. 8/10 - P.IVA IT01832190035, nella persona del legale rappresentante *pro tempore* GIUSEPPE ROBERTO PASQUA nato a Roma (Roma) il 30/03/1972 (C.F.: PSQGPP72C30H501V) (di seguito, la **“Società”**) intende riscontrare le osservazioni formulate dal pubblico – mai trasmesse alla scrivente- in relazione all’istanza di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale presentata dalla Società, per la realizzazione del progetto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e della relative infrastrutture di connessione da realizzarsi nei Comuni di Volturino, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Lucera, San Severo Prov. FG. (l’**“Impianto Eolico”** o il **“Progetto”**).



renewables

I. Premessa

Con istanza prot. MATTM n. DVA/32723 del 16/12/2019, la Società presentava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza il rilascio del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006 come modificato con D.Lgs. 104/2017, in relazione al progetto indicato in oggetto (il “**Progetto**” o l’ “**Impianto Eolico**”).

Il Progetto, consistente nella costruzione ed esercizio di un impianto eolico denominato "Selva Piana", composto da 14 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva pari a 84 MW e delle relative infrastrutture di connessione, insiste nell'unica area del Comune di Volturino idonea alla realizzazione di impianti eolici di grande taglia, ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e del R.R. 24/2010.

Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente ha, in ultimo con PEC del 10 agosto 2020, prot. 417_20hol, trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con le note prot. 7652 del 27 febbraio 2020 e prot. 8356 del 4 marzo 2020 (sebbene inoltrate alla scrivente da codesto Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare soltanto in data 14 aprile 2020).

In data 9 ottobre 2020 è stato pubblicato un ulteriore avviso al pubblico in relazione al quale, seppur tardivamente, sono state pubblicate le osservazioni sopra richiamate (mai trasmesse alla scrivente).

Le presenti controdeduzioni presentate ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 applicabile *ratione temporis*,¹ avranno ad oggetto le osservazioni formulate dai sig.ri Monaco Giuseppe, Monaco Raffaele e Santacroce Elisabetta pervenute al MATTM registrata con n. prot. 0103091 il 09-12-2020 e pubblicata sul sito il 12.02.2021.

II. Controdeduzioni

II.1 Si sottolinea preliminarmente che gli osservanti hanno formulato le “*rimostranze volte soprattutto all’eccesso di potere che la proponente vuole imporre sulla proprietà privata degli scriventi*”.

Pertanto, come verrà illustrato nel prosieguo le osservazioni non sono formulate per tutelare aspetti ambientali propri del procedimento in oggetto ma nel mero interesse del privato e, solo per tale motivo, meritano di essere disattese.

II.2 Procedendo con ordine, nelle proprie osservazioni i sig.ri Monaco Giuseppe, Raffaele e Santacroce Elisabetta fanno notare che “*nell’area esiste già una rete viaria sviluppata, non presa in considerazione, nel minimizzare la necessità di nuove viabilità*”.

Contrariamente a quanto osservato dai signori Monaco/Santacroce, la Società ha presentato una soluzione progettuale che è frutto di un’analisi tecnica dettagliata che prende in considerazione l’esistenza dei vincoli sull’area e dei corpi idrici interessati.

¹ Si specifica che al procedimento in esame, la cui istanza è stata presentata il 16.12.2019, si applicano le previsioni ed i termini di cui al D.Lgs. 152/2006 previgenti alle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. Difatti, l’articolo 50, comma 3, del D.L. 76/2020 prevede che “*le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”.



renewables

Infatti, la soluzione tecnica proposta è quella che è volta a minimizzare, se non ad eliminare, gli impatti significativi e negativi sull'ambiente, pur tenendo conto delle infrastrutture viarie già presenti nell'area.

Ad ogni buon conto, la Società si rende disponibile ad un adeguamento progettuale qualora gli Enti preposti alla valutazione ambientale, a fronte di un bilanciamento di interessi, individuino un'alternativa alla soluzione proposta dalla scrivente.

II.2 In un successivo passaggio, delle osservazioni, si legge che *“il tratto contrassegnato con strada superflua su asse WTF 12-14 non è indispensabile alla viabilità interna del parco eolico e molte strade da adeguare sono di proprietà privata”*.

A parte la genericità di tale rilievo, deve essere precisato che la progettazione civile attinente all'impianto in oggetto, si basa sulle evidenze catastali disponibili che individuano tali percorsi già esistenti.

Ad ogni buon conto, benché tali percorsi si riferiscano a strade private, il progetto prevede il mero asservimento, mediante adeguamenti e migliorie che potranno essere sfruttati anche dai signori Monaco/Santacroce tenuto conto della compatibilità dell'utilizzo da parte degli stessi.

II.3 Di seguito, gli stessi sig.ri Monaco/Santacroce osservano che *“Per quanto riguarda la particella 78 wtg 11, il soggetto promotore, al termine della procedura di acquisizione della proprietà su cui insisterà l'aerogeneratore, comporterà adempimenti aggiuntivi come il frazionamento dell'area. Ovviamente si creerà un altro fondo a se stante intercluso, generando una “limitazione”*.

In primis, come già rilevato, in merito al frazionamento dei campi ad uso agricolo, si segnala che le strade di impianto potranno essere utilizzate anche dagli stessi agricoltori per raggiungere i propri fondi nonché per proseguire l'attività agricola, senza soluzione di continuità.

Peraltro, tenuto conto che tra i due fondi della medesima proprietà, sebbene attraversati da una strada di impianto, non verranno installate recinzioni di alcuna natura e che la strada avrà un dislivello rispetto al piano campagna assolutamente superabile con gli ordinari mezzi agricoli, i citati fondi potranno essere ugualmente coltivati semplicemente attraversando la strada per “spostarsi” da una parte all'altra del fondo, senza alcun aggravio delle attività lavorative.

Tenuto conto di tali rilievi, non si comprende le ragioni per cui *“questo comporterebbe un aggravio di tempo, usura di macchinari da maggiore svolte a fine campo, maggior utilizzo di prodotti che occorrono per coltivare il campo, andando contro quelle che sono le buone pratiche agricole per sovrapposizione di prodotti chimici.”*

Infine, la realizzazione della strada prevedendo un mero asservimento non richiederà alcun frazionamento né dal punto di vista formale né sostanziale e, soprattutto, non sarà realizzato alcun fondo intercluso.

È dunque evidente che la Società ha operato una valutazione guidata da principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza orientata, tra l'altro, al minor sacrificio del privato e al rispetto del diritto di proprietà e di attività di impresa.

Pertanto, tali osservazioni, totalmente prive dei presupposti di fatto, devono essere superate.

II.4 In merito all'asserita incongruenza citata nelle osservazioni tra la planimetria presente all'interno del SIA e allegato 5 delle integrazioni al Mibact, deve essere rilevato che si tratta, indubbiamente, di un errore materiale dovuto ad un refuso.

Di fatti, la pagina 11 dello SIA di ottobre 2019 riporta la stessa immagine di pag. 11 dell'ALL. 5 citato.

Entrambe le immagini sono errate perché legate ad una preliminare versione di progetto, poi superata, a seguito di un ulteriore studio di dettaglio che ha condotto alla versione progettuale oggetto dell'istanza.

L'ulteriore riprova di quanto qui dedotto, sono le immagini a pag. 16 e 17 dello stesso SIA, che non cambiano nelle versioni di ottobre 2019 e aprile 2020 e che, peraltro, riportano un layout allineato alle planimetrie del piano particellare di esproprio.

II.5 I sig.ri Monaco/Santacroce facendo riferimento alla Relazione Paesaggistica, *“Al punto 1.2 della **RELAZIONE PAESAGGISTICA** datata 31/10/2019 alla pagina 9 si riporta “Il sito rientra nelle disponibilità della società richiedente in forza di contratti preliminari di compravendita sottoscritti con tutti i proprietari delle aree interessate dall'intervento, regolarmente registrati e trascritti. Si rende noto che i sottoscritti non sono stati in alcun modo contattati, né tantomeno hanno stipulato Contratti di Compravendita.”*

Anche in tale caso, si tratta di un refuso. Le aree verranno acquisite mediante procedura espropriativa qualora non si riesca a raggiungere un accordo bonario, in linea con le buone pratiche societarie. Di fatto, è stata richiesta la pubblica utilità dell'opera e consegnata tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di esproprio.

Per ovvie ragioni e in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, le trattative con i proprietari saranno avviate solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie alla costruzione.

II.6 I Signori Monaco/Santacroce riportano nelle proprie osservazioni una asserita modifica sostanziale tra quello che era l'inquadramento su ortofoto ed il piano particellare d'esproprio, rilevando che il frazionamento determinerebbe maggior danno poiché la quantità di particelle interessate diverrebbe più consistente.

Come evidenziato precedentemente, per le strade di servizio all'impianto non si procederà con frazionamento ma con un mero asservimento coattivo.

L'asservimento coinvolgerà un'area a ridosso della viabilità esistente che è anch'essa fascia di rispetto come definito nelle NTA del PRG vigente.


Riguardo alla modifica paventata, si rinvia a quanto già dedotto al punto II.4 che precede la documentazione di SIA.

II.7 Nelle osservazioni in oggetto, i signori Monaco/Santacroce ritengono- erroneamente- che la Società avrebbe applicato criteri diversi nell'individuazione di servitù di passaggio della WTG12.

Tale errore deriva dall'errata indicazione della planimetria alla pag. 11, come rilevato al punto II.4 che precede.

L'accesso alla WTG 12 è quello riportato nelle planimetrie del piano particellare di esproprio e nelle planimetrie e nelle immagini delle pag. 16 e 17 dello SIA. Il layout della strada di accesso è frutto di una ottimizzazione delle opere elettriche a realizzare. Infatti, definito il circuito elettrico di impianto, il percorso del cavidotto proposto è il più breve possibile.

Inoltre, dovendo posare il cavidotto lungo il percorso più breve, la Società ha scelto di seguire il tracciato con la viabilità di accesso alla macchina, soddisfacendo, così, il criterio di minima occupazione di suolo, come richiesto dagli stessi osservanti.




Si ribadisce che l'immagine a pag. 11 dello SIA è un refuso. La restante documentazione progettuale, a cui far riferimento, attesta tale efficace soluzione.

II.8 Successivamente, nelle proprie osservazioni i Sig.ri Monaco/Santacroce asseriscono che una "scarsa considerazione vi è stata nei confronti della rilevante importanza del BORGIO CARIGNANI (CARIGNANO), un centro abitato di antica fondazione con parte di complesso a corte chiusa."


In *primis* si specifica che, con riferimento al PRG del Comune di Volturino, la frazione di Carignani non fa parte dell'edificato esistente (zona "B"), bensì fa parte della zona E, verde agricolo.

Ciò si evince dagli stralci seguenti: sia della tavola F-1-A dell'adeguamento al PPTR del PRG del Comune di Volturino che della Tavola 20bis del PRG.

È evidente quindi che per le abitazioni ricadenti nella frazione di Carignani è opportuno osservare distanze di rispetto che consentano di non avere problemi di inquinamento acustico e di sicurezza (requisiti ampiamente rispettati nel caso di specie), ma non vige l'obbligo del rispetto della distanza di 1 km).



Stralcio fuori scala Tavola F-1-A dell'adeguamento PUG al PPTR, recante "Strumento Urbanistico vigente"



Stralcio fuori scala Tavola 20bis del PRG del Comune di Volturino

In *secundis*, con riferimento all'impatto visivo sul borgo di Carignani, si evidenzia che l'impianto sarà ubicato, rispetto al borgo stesso, in un'unica direzione di vista.

Come si evince dall'immagine seguente, rispetto ad un osservatore ubicato nel Borgo di Carignani, tutte le WTG proposte saranno ubicate entro un angolo di 54° circa (linee di vista rosse in figura).

Infine, le ultime macchine verso ovest, che contribuiscono alla perimetrazione dell'angolo di vista appena calcolato, saranno percepite in maniera trascurabile, in virtù della distanza.



Angolo di vista dell'impianto per un osservatore posizionato presso Borgo Carignani

Pertanto, l'impianto occuperà visivamente circa il 50% del campo visivo di un osservatore rivolto verso l'impianto stesso, e, ovviamente, frazioni inferiori del campo visivo man mano che la direzione di osservazione ruota rispetto a quella centrata sull'impianto. Si ritiene quindi che si tratti di un impatto contenuto, sicuramente inferiore ai benefici che l'impianto apporterà in termini di produzione di energia rinnovabile.


II.9 Nelle osservazioni dei signori Monaco/Santacroce si legge che la distanza minima tra aerogeneratori non sarebbe rispettata.


Non è corretto. Il DM 10.09.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" indica (cfr. allegato 4) che una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio, di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento, e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento".


AREOGENERATORI EDP		DISTANZA MINIMA TRA AREOGENERATORI	
	PALO	Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare. ANCHE UTILIZZANDO LE DISTANZE MINIME IL PROGETTO NON RISPETTA QUELLE CHE SONO LE MISURE DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO PESAGGISTICO	
	AMPIEZZA ROTORE		
	DISTANZA 5 VOLTE ROTORE 850 mt		
	DISTANZA 7 VOLTE IL ROTORE 1190 mt		
	IMPIANTO EOLICO PIETRA M.RO		
	VOLTURINO BKW 14 TORRI		

Fermo restando quanto già indicato in tutti gli elaborati progettuali, si riportano di seguito due immagini in cui è indicata la distanza tra le WTG, sia in valore assoluto che come rapporto rispetto al diametro del rotore.

È evidente che nessuna macchina dista dalla vicina meno di 3 diametri.







Inoltre, è stato prodotto un documento di analisi puntuale degli impatti cumulati, disponibile agli atti, cui si rimanda integralmente (rif. Quadro di Riferimento Ambientale - OW904002300DW00--ANALISI-IMPATTI-CUMULATI).

Pertanto, sulla base di quanto dedotto con la presente nota, le osservazioni formulate dai signori Monaco/Santacroce devono essere disattese.

Sulla base delle presenti controdeduzioni, si chiede a codesto Spettabile MATTM di concludere il procedimento in oggetto, rilasciando il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Parco eolico, operando una concreta valutazione del progetto nel merito e superando le infondate osservazioni dei Sig.ri Monaco Giuseppe, Monaco Raffaele e Santacroce Elisabetta.

Cordiali saluti,

Giuseppe Roberto Pasqua

Amministratore Delegato